



Progetti Pnrr, check list contro i danni ambientali

Sei gli obiettivi da centrare
Primo fra tutti:
la mitigazione del
cambiamento climatico

Obiettivo sostenibilità

Devono essere considerati gli effetti diretti e indiretti primari di ogni intervento

Valutazione rafforzata per industria, trasporti, energia che presentano più rischi

Marina Castellaneta

Gli interventi attuativi legati al meccanismo di ripresa e resilienza istituito con il regolamento Ue 2021/241 e alla base delle azioni nel contesto del Pnrr devono garantire che ogni misura inclusa nei piani sia conforme al principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh «Do not significant harm»).

Per assicurare il pieno rispetto del principio negli interventi nazionali, la Commissione europea ha adottato gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio Dnsh (C/2023/111), pubblicati sulla Gazzetta Ue dell'11 ottobre.

Sei obiettivi cui attenersi

Precisato che il principio di non arrecare un danno significativo deve rispettare l'articolo 17 del regolamento tassonomia (Regolamento Ue 2020/852 sulla finanza sostenibile), Bruxelles ha collegato il danno a sei obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici (tenendo conto della metodologia di controllo del clima);
- adattamento a tali cambiamenti se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su se stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;

● economia circolare compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine **all'ambiente**;

- prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e
- ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Per guidare le autorità nazionali e assicurare che i fondi messi a disposizione dall'Unione europea non abbiano ripercussioni negative sugli obiettivi di sostenibilità ambientale, la Commissione, nella nuova comunicazione, ha precisato che gli Stati membri sono tenuti a fornire una valutazione Dnsh per ogni misura che rientra nel quadro del piano di ripresa e resilienza, con un obbligo di valutazione sia delle riforme che degli investimenti.

Una valutazione rafforzata è poi imposta per alcuni settori che già in origine presentano maggiori rischi come il settore dell'industria, dei trasporti e dell'energia.

Per quanto riguarda la valutazione idonea ad accertare che una misura risulti sostenere al 100% uno dei sei obiettivi ambientali – scrive la Commissione – non solo andrà valutata la conformità al principio Do not significant harm, ma anche l'adeguamento ai principi guida fissati a livello Ue.

Di conseguenza, devono essere considerati gli effetti diretti e indiretti primari di ogni misura, tra i quali gli effetti delle misure a livello di progetto o di sistema.

Per chiarire il quadro, la Commissione specifica che, ad esempio, un effetto diretto nel trasporto su strada è costituito dall'uso dei materiali per la costruzione della strada e quello indiretto dalle future emissioni di gas a effetto serra causate da un aumento del traffico.

La Commissione ha anche chiarito che gli Stati membri non sono tenuti a fare riferimento ai criteri di taglio tecnico, quantitativi e qualitativi stabiliti nel regolamento tassonomia.

La lista di controllo

Tra le novità contenute nella Comunicazione, la Commissione ha introdotto una lista di controllo, contenuta nell'allegato I, per consentire agli Stati di valutare in anticipo il rispetto del principio Dnsh.

In pratica, le autorità nazionali dovranno rispondere alle domande inserite nella lista dei criteri anche con integrazioni e analisi supplementari e poi inviare la documentazione.

Nell'allegato II sono specificati gli elementi di prova per la valutazione di fondo Dnsh, tra i quali anche quelli trasversali come il rispetto della normativa ambientale Ue, con specifica attenzione alle valutazioni di impatto ambientale, l'attuazione da parte delle imprese di un sistema di gestione ambientale come Emas, altre certificazioni Iso o il marchio di qualità ecologica Ecolabel Ue.

Le regole in materia di rifiuti

Per quanto riguarda l'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, si chiarisce che una misura deve essere conforme al piano di gestione e al programma di prevenzione dei rifiuti stabiliti a livello nazionale o regionale.

La Commissione, poi, pone l'accento sull'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio Dnsh nel dispositivo per la ripresa e la resilienza riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione.

Per guidare le autorità nazionali, inoltre, la Commissione ha incluso nell'allegato IV le simulazioni esemplificative di valutazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA